



I CRITERI DELLA LEGGE 4/2013

La Legge 4/2013 nasce per promuovere l'**autoregolamentazione volontaria** e la **qualifica** delle professioni non organizzate in ordini e collegi, come descritto chiaramente nell'art. 1 della stessa.

Il "mondo" delle professioni è suddiviso principalmente in professioni riservate, professioni regolamentate e professioni non riservate o non regolamentate.

Le professioni **riservate** sono stabilite per legge (art. 2229 del codice civile) e l'accesso alle stesse è regolamentato da specifici atti normativi cogenti. Queste professioni sono riconosciute dal Ministero della Giustizia tramite apposito iter di riconoscimento giuridico. L'esercizio abusivo di tali professioni è sanzionato penalmente.

Le professioni **regolamentate** sono stabilite da decreti emanati dai singoli ministeri per competenza, i quali ne contengono i requisiti e le modalità di accesso (ad esempio le professioni sanitarie – Ministero della Salute). Fanno parte di questa categoria anche le attività e mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio qualora oggetto di regolamentazione specifica ed autorizzazioni. Queste professioni sono riconosciute dai Ministeri competenti tramite apposito iter di riconoscimento giuridico.

Le professioni **non riservate o non regolamentate** sono quelle oggetto della Legge 4/2013, per le quali non occorre alcun riconoscimento giuridico in quanto la regolamentazione delle stesse è volontaria, ovvero stabilita dagli esercenti le professioni stesse attraverso associazioni professionali di riferimento. Prendono il nome di **professioni non organizzate in ordini o collegi**.

Lo scopo della Legge 4/2013 è quindi quello di stabilire:

- In quale modo "**autoregolamentare**" le professioni non organizzate
- In quale modo "**qualificare**" i professionisti

Non vi è alcuna discussione da fare sulla presunta applicabilità volontaria della Legge: la Legge è legge e come tale va rispettata e fatta rispettare (art. 11).

Tre sono i punti fermi della Legge:

- 1) Chi esercita una professione non organizzata, ovvero che esula da quelle indicate dall'art. 1 comma 2 della stessa, deve fare riferimento alla Legge 4/2013 in ogni documento scritto con il Cliente (art. 1 comma 3);
- 2) I professionisti che esercitano tale professione *possono* (nel senso che ne hanno facoltà, volontariamente) **autoregolamentare** la professione costituendo associazioni professionali che garantiscano il rispetto di quanto previsto all'art. 2 della Legge;
- 3) La **qualità e la professionalità dei servizi** del professionista *ex lege* 4 può essere **attestata** dall'Associazione professionale di riferimento e/o **certificata** da un Organismo Accreditato.

A riguardo di quest'ultimo punto vi quindi è da specificare che:


- 1) L'Associazione professionale *può* (nel senso che ha facoltà, potere, giurisdizione) rilasciare una **attestato** di qualità e qualificazione professionale dei servizi (art. 4, comma 1), ai sensi dell'art. 7 sulla base del proprio regolamento associativo;
- 2) L'Organismo Accreditato *può* (nel senso che ne ha facoltà, potere, giurisdizione) rilasciare una **certificazione** in base a una Norma UNI relativa alla professione a cui tali servizi fanno capo.

Va da se che non è prevista nessuna possibilità di autocertificazione e che in assenza di una norma UNI relativa alla professione e/o di un Organismo Accreditato competente per la professione in oggetto la seconda strada non sia praticabile.

La Legge non prevede alternative per la dimostrazione delle competenze e della qualità dei servizi che essa stessa promuove all'art. 6 comma 1. Sta quindi di fatto che qualora esista una Associazione Professionale, nata per l'autoregolamentazione volontaria della professione, ad essa spetti, almeno fino alla pubblicazione di una specifica norma UNI relativa alla professione che autoregolamenta, definirne le prerogative e le regole d'esercizio al fine di garantire il rispetto della trasparenza del mercato e la tutela di quanti fruiscono del servizio offerto dagli esercenti tale professione.

Art. 2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo,


con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.



Art. 3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espreso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.

Art. 4. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle **competenze** e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della **specializzazione** dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.


Art. 5. La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.



Art. 6.
Autoregolamentazione volontaria
1. La presente legge promuove l'**autoregolamentazione volontaria** (2) e la **qualificazione** dell'attività dei soggetti che esercitano le professioni di cui all'art. 1, **anche** indipendentemente dall'adesione degli stessi ad una delle associazioni di cui all'art. 2.

2. La **qualificazione** della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010.

3. I requisiti, le **competenze**, le modalità di esercizio dell'attività e le modalità di comunicazione verso l'utente individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l'esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione.



¹ Si ricorda che l'Attestazione di Qualità dei Servizi è rilasciata ai singoli professionisti e non alle organizzazioni di cui fanno parte
² Per "autoregolamentazione volontaria" non si intende che il professionista è libero di non seguire la regolamentazione stabilita, bensì che è facoltà dei professionisti darsi una regolamentazione
³ Il termine "possono" sta ad indicare che hanno la facoltà, il potere, l'autorizzazione a rilasciare
 Documento approvato dalla Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica di concerto con la Divisione VII per la Qualità dei Prodotti, dei Servizi e Professioni non organizzate in Ordini o Collegi del Ministero dello Sviluppo Economico



News

FIGURE PROFESSIONALI

Approvato alla Camera il disegno di legge che disciplina le professioni non regolamentate, che riguarda i professionisti operanti al di fuori di albi o collegi.

L'Assemblea della Camera dei Deputati, nella seduta del 17 aprile, ha approvato la proposta di legge che disciplina le professioni non regolamentate.

Si tratta del testo unificato di varie proposte normative di legge (A.C. 1934 - A.C. 2077 - A.C. 3131 - A.C. 3488 - A.C. 3917-A) per regolare il mercato di circa 3 milioni di professionisti la cui attività non è regolata da albi o collegi.

Per «*professione non organizzata in ordini o collegi*» si intende infatti l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi e delle attività e dei mestieri disciplinati da specifiche normative.

La normativa in fase di approvazione prevede in particolare l'autoregolamentazione volontaria per la qualifica di tali professionisti che si potrà conseguire, sia attraverso l'attestazione delle associazioni professionali di riferimento, sia attraverso la certificazione rilasciata da Organismi, accreditati da ACCREDIA, che valuteranno le competenze del professionista in conformità alle norme UNI definite per le singole professioni.

Due quindi le soluzioni:

- 1) Attestazione da parte di Associazione Professionale
- 2) Certificazione di conformità a Norma UNI da parte di Organismo Accreditato